

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98 Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it





STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 420/C.D.T. 30 DEL 26 MARZO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Francesco Giarrusso componenti, assistita dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 26 marzo 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n. 135/A

Calciatore PARLA MASSIMO (U.S.D. Quisquinese) avverso squalifica fino al 31/01/2017 - Campionato III° Categoria Girone "A" Gara River Platani/Quisquinese del 17/02/2013 - C.U. n.29 del 20/02/2013 Delegazione Prov.le Agrigento

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione il sig. Parla Massimo, calciatore tesserato per la U.S.D. Quisquinese, ha impugnato il provvedimento disciplinare a suo carico come riportato in epigrafe.

Il calciatore in questione sostiene che al termine della gara, a causa della tensione accumulata, andava a protestare vivacemente nei confronti del direttore di gara senza avere alcuna intenzione di colpirlo e solo casualmente, stante la vicinanza dei due, sfiorava con la propria fronte quella dell'arbitro. In ragione di ciò chiede che la pena così come inflittagli dal giudice di primo grado venga notevolmente ridotta in quanto la condotta posta in essere, non può considerarsi una condotta violenta anche per mancanza non solo del dolo ma anche della dovuta premeditazione.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore del ricorrente in sede di comparizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il giudizio si svolge in base agli atti ufficiali di gara e che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura di detto rapporto si evince che l'arbitro, al termine della gara, mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi, veniva avvicinato dal calciatore Parla Massimo il quale assumeva nei suoi confronti un comportamento aggressivo e gravemente ingiurioso e, raggiuntolo con uno scatto, lo colpiva con una testata alla fronte che gli procurava dolore e momentaneo stordimento.

Per quanto sopra, la tesi difensiva sostenuta dal reclamante non trova alcun riscontro, né è assimilabile alle fattispecie già esaminate da questa Commissione, richiamate nell'appello. Non si ritiene inoltre di dover procedere all'audizione dell'arbitro, così come chiesto dal calciatore, in quanto la descrizione dell'accadimento dei fatti riportati in referto è lineare e priva di qualsivoglia contraddizione.

Ciò non di meno l'appello può trovare parziale accoglimento in quanto il gesto violento posto in essere dal reclamante si è risolto in un unico contesto senza che ciò determinasse ulteriori conseguenze all'arbitro.

Pertanto la sanzione, così come inflitta dal Giudice di prime cure, deve essere ricondotta nei più equi termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello, dispone contenersi a tutto il 31/01/2016 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Parla Massimo (USD Quisquinese).

Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo di € 65,00 versata dall'appellante.

Procedimento 151/A

A.S.D. SANT'ANTONINO (ME) avverso la sanzione della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le società - Campionato Allievi Provinciali Gara Gara Portorosa/Sant'Antonino del 23/02/2013 - C.U. n.53 del 28/02/2013 Delegazione Provinciale di Barcellona P.G.

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. Sant'Antonino ha impugnato la delibera del Giudice Territoriale in epigrafe riportata chiedendo che le venga attribuita gara vinta in quanto l'accadimento dei fatti che hanno poi portato alla sospensione della gara è da attribuire ad esclusivo fatto e colpa della A.S.D. Portorosa.

Il presidente della società A.S.D. Sant'Antonino, intervenuto all'udienza dibattimentale, ha ribadito quanto già sostenuto nel ricorso chiedendo l'annullamento della sanzione impugnata.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 2.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei sostenitori delle squadre.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si evince in maniera chiara che al 42' del 2° t., a seguito di uno screzio insorto tra due calciatori avversari, l'arbitro notava che alcuni tifosi, riferibili senz'altro al Portorosa, invadevano il terreno di giuoco aggredendo i calciatori avversari. Solo a questo punto, continua il direttore di gara nel suo rapporto, alcuni sostenitori riferibili all'A.S.D. Sant'Antonino, in quanto probabili genitori degli atleti in campo, entravano anch'essi nel terreno di giuoco in difesa dei loro giovani atleti con la conseguenza che l'arbitro, non essendo in condizione di riportare l'ordine in campo, decideva di sospendere definitivamente la gara.

Pertanto, una volta condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, questa va posta ad esclusivo carico della società A.S.D. Portorosa sotto un duplice profilo.

Innanzitutto incombeva ad essa società, quale ospitante, il dovere di assicurare, ai sensi dell'art. 62 delle N.O.I.F., il servizio d'ordine al fine di garantire il regolare svolgimento dell'incontro, servizio questo che non è stato assolutamente predisposto.

Inoltre gli incidenti hanno avuto inizio a causa dell'invasione di campo da parte dei sostenitori del Portorosa i quali hanno aggredito i calciatori avversari colpendoli con degli schiaffi.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'impugnato provvedimento infligge gara perduta per 0 - 3 alla sola società A.S.D. Portorosa.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 155/A

U.S.D. AKRAGAS Città dei Templi (AG), avverso punizione sportiva perdita gara 0–3, inibizione dirigente sig. Vincenzo Caltagirone fino al 31/03/2014 - Campionato Allievi provinciali Akragas Città dei Templi/Agrigento dell'11/03/2013 – C.U. N° 33 AG pubblicato il 14/03/2013

Con rituale e tempestivo appello l'U.S.D. Akragas Città dei Templi, in persona del Presidente pro tempore, impugna le sanzioni in epigrafe riportate. In particolare la Società appellante nega che il proprio dirigente abbia mai colpito il dirigente avversario e che, conseguentemente, alla stessa non possa essere attribuita la perdita della gara.

Per quanto sopra la Società appellante chiede in via principale che la gara venga ripetuta e, in subordine, che venga data perduta ad entrambe le società. Chiede altresì che la sanzione a carico del dirigente venga ridotta nei minimi edittali.

Fissata la comparizione in udienza della reclamante, questa ha fatto pervenire nota di rinuncia a comparire.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che, a norma dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1 C.G.S., il rapporto dell'arbitro e relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e circa il comportamento dei sostenitori.

Inoltre, sempre a mente dell'art. 35 C.G.S., i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare si svolgono unicamente sulla scorta degli atti ufficiali di gara. Pertanto le richieste istruttorie sia documentali che testimoniali avanzate dalla reclamante debbono essere rigettate. Così come deve essere rigettata la richiesta di audizione dell'arbitro, non ravvisandosi nella descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara elementi privi di chiarezza o contraddittori.

In particolare, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che al 18° del 1° tempo l'arbitro allontanava dal terreno di gioco il sig. Giuseppe Catalano, dirigente dell'Agrigento e il sig. Vincenzo Caltagirone, dirigente dell'Akragas Città dei Templi, in quanto il primo protestava nei confronti del direttore di gara invitandolo ad assumere provvedimenti disciplinari a carico di un calciatore avversario ed il secondo perché, alzatosi dalla propria panchina, correva verso il Catalano inveendo a gran voce e, avendolo raggiunto, lo spintonava con le mani all'altezza del petto.

A questo punto si creava un capannello e solo dopo circa tre minuti si riusciva a riportare la calma con l'allontanamento dei suddetti dirigenti. Allontanandosi dal terreno di gioco, il sig. Vincenzo Caltagirone colpiva con uno schiaffo il sig. Catalano. A seguito di tale episodio entrava sul terreno di gioco il dirigente accompagnatore della società Agrigento sig. Antonino Casesa il quale si dirigeva di corsa verso i due contendenti nel tentativo di separarli. Quest'ultimo, "mentre si trascinava via il proprio dirigente" veniva raggiunto dal

sig. Caltagirone che lo colpiva con tre ripetuti e violenti pugni al volto che causavano al sig. Casesa evidenti lividi e fuoruscita di sangue.

Mentre avveniva ciò, riferisce ancora l'arbitro nel suo rapporto, da un cancello lasciato aperto entravano in campo una quindicina di sostenitori che aggredivano solamente i dirigenti della società Agrigento, ragion per cui l'arbitro, atteso che erano già trascorsi oltre venti minuti dall'episodio iniziale e che non era possibile ristabilire la calma, anche per l'assenza di servizio d'ordine, sospendeva definitivamente la gara. E' da segnalare altresì che l'arbitro annota che mentre stava rientrando nello spogliatoio il sig. Caltagirone tentava di aggredire nuovamente il sig. Casesa, non riuscendovi in quanto trattenuto dai propri dirigenti.

Ciò posto l'appello in questione appare infondato.

Innanzitutto va condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara e va condiviso quanto statuito dal Giudice Sportivo, che ha ritenuto di addebitare esclusivamente a fatto e colpa della U.S.D. Akragas Città dei Templi la sospensione di che trattasi. I fatti scatenanti la sospensione sono infatti da addebitare al Sig. Vincenzo Caltagirone, dirigente accompagnatore dell'appellante, così come è da addebitare all'appellante l'invasione del campo da parte di alcuni sostenitori, incombendo alla stessa quale ospitante il dovere di assicurare il servizio d'ordine (art. 62 N.O.I.F.).

Peraltro va evidenziato a comprova che l'arbitro, giustamente, a termine di regolamento ha chiesto l'intervento del capitano della Akragas Città dei Templi, avente l'obbligo di collaborare per il regolare svolgimento della gara, senza tuttavia che quest'ultimo riuscisse a porre in essere alcun intervento tendente a ristabilire l'ordine e consentire così il regolare svolgimento della gara (regola 3 gioco del calcio).

Parimenti infondato è l'appello relativo alla sanzione a carico del dirigente Sig. Caltagirone, posto che la stessa appare appena sufficiente a sanzionare i fatti dallo stesso commessi, come descritti dal direttore di gara. Con l'aggravante che tali fatti sono avvenuti e si sono prolungati in un contesto di settore giovanile, dove è richiesto ai dirigenti un comportamento maggiormente esemplare ed educativo nei confronti dei giovani atleti.

P.Q.M.

Rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Procedimento n. 159/A

A.S.D. ATHENA CLUB (CT), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, ammenda di € 250,00 e inibizione del dirigente Sciacca Antonio fino al 25/04/2013 - Campionato Allievi regionali gir. G. Gara Athena Club/La Meridiana del 13/03/2013 – C.U. N° 401 sgs 96 del 15/03/2013.

La Società A.S.D. Athena Club propone appello avverso i sopra indicati provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale con l'indicato C.U., pubblicato il 15/03/2013, fornendo una propria ricostruzione dei fatti, senza formulare richieste specifiche in ordine alle sanzioni adottate, ma soltanto insistendo per la ripetizione della gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia sportiva (C.U. N° 301 del 22/01/2013 e successivi C.R.S. – C.U. N° 119/A del 17/01/2013 F.I.G.C.). Conseguentemente l'appello sarebbe dovuto pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale.

L'appello in questione, sia pure spedito in data 16/03/2013 a mezzo raccomandata a.r., è pervenuto solo in data 21/03/2013, vale a dire oltre il termine di cui alla sopraindicata disposizione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Società A.S.D. Athena Club.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Procedimento n.160/A

A.S.D. S.AGATA CALCIO (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato Promozione Girone "B" Gara S. Agata Calcio/ CUS Palermo del 03/03/2013 - C.U. 415 del 21/03/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'A.S.D. S.Agata Calcio in persona del suo Presidente pro tempore impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante evidenzia che il campo di gioco non era praticabile a seguito delle abbondanti piogge cadute nei giorni precedenti così come riportato dai bollettini di allerta meteo della protezione civile che allega al ricorso e che, conseguentemente, era impossibile procedere al suo drenaggio.

In ragione di quanto sopra chiede che questa Commissione Disciplinare in accoglimento del proposto gravame disponga la ripetizione della gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dagli atti ufficiali di gara risulta accertato che nel giorno della gara, nonostante le ottime condizioni meteo, alle ore 13,00, (momento in cui la terna arbitrale ha effettuato il sopralluogo del campo) il terreno di gioco risultava allagato soprattutto nella parte centrale.

Nonostante l'arbitro avesse chiesto spiegazione di tale situazione i dirigenti della reclamante non procedevano ad alcun tentativo di drenaggio giustificando tale loro comportamento omissivo con il fatto che l'acqua presente sul terreno di gioco era talmente abbondante da non permettere alcun utile intervento.

Ora è bene precisare che incombe alla società ospitante predisporre tutti gli incombenti per far sì che la gara possa disputarsi all'orario prefissato.

Inoltre dal rapporto arbitrale si evince che il direttore di gara aveva chiesto l'intervento dei dirigenti affinchè si provvedesse al drenaggio del campo in quanto riteneva che l'impraticabilità fosse rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara.

Nè può valere a giustificare il comportamento della reclamante il fatto che tale fenomeno sia stato causato da condizioni meteorologiche del tutto eccezionali ed anomale che avrebbero reso insufficiente qualunque intervento di drenaggio in quanto il referto dell'arbitro non contiene elementi dai quali ritenere che il fenomeno potesse riferirsi ad un accadimento atmosferico eccezionale.

In conclusione la violazione del regolamento appare evidente in quanto non solo il campo di gioco si è rilevato insufficientemente attrezzato per evitare il fenomeno dell'allagamento ma a questo deve aggiungersi il comportamento omissivo della dirigenza della reclamante che non ha provveduto per tempo a far sì che il campo fosse reso agibile entro l'orario previsto per l'inizio della gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare rigetta il proposto reclamo.

Dispone, conseguentemente, addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 163/A

S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 (TP) avverso squalifica calciatore Spezia Francesco sino al 31/12/2017 – gara Juniores provinciali Sport Club Marsala 1912/Fulgatore del 11/03/2013 – C.U. 37 TP del 14/03/2013

La S.S.D. Sport Club Marsala 1912 ha inoltrato appello avverso la sanzione determinata a carico del proprio tesserato indicato in epigrafe, ritenendo la sanzione eccessiva in relazione all'episodio contestato.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva (C.U. 301 del 22 Gennaio 2013 e successivi) e che, conseguentemente, l'appello doveva pervenire o essere depositato "entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale..." (pag.3 lett.b del citato Comunicato).

Evidenziato che il Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato dalla ricorrente è stato pubblicato il 14 marzo 2013 e che il fax di inoltro dell'appello reca data di invio 21 marzo 2013, ne consegue la inammissibilità del gravame per decorrenza dei termini.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello inoltrato dalla S.S.D. Sport Club Marsala 1912.

Dispone l'addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 166/A

U.S.D. ATLETICO GELA (AG), avverso squalifica calciatore Campanaro Crocifisso per 5 gare, Italiano Francesco Fabio per 3 gare e Maganuco Manuel Alessio per 2 gare - Campionato Eccellenza Girone B, Atletico Gela/Taormina del 17/03/2013 – C.U. N° 415 del 21/03/2013.

La U.S.D. Atletico Gela propone appello avverso i sopra indicati provvedimenti, assunti dal Giudice Sportivo Territoriale, limitandosi ad ammettere quanto avvenuto e, senza motivazioni specifiche rispetto a quanto a ciascuno dei calciatori addebitato, insistendo nel chiedere una generica "clemenza" nell'adottanda decisione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva l'inammissibilità dell'appello avverso la sanzione a carico del calciatore sig. Maganuco Manuel Alessio a termini dell'art. 45 comma 3 lettera a C.G.S.

Osserva inoltre, per quanto riguarda i calciatori sigg. Campanaro e Italiano, che il contenuto dell'appello è del tutto generico e privo di qualsivoglia contestazione specifica dei fatti che hanno portato all'assunzione di provvedimenti disciplinari da parte del Giudice Sportivo Territoriale. Quanto sopra, a norma dell'art. 33 n. 6 C.G.S., pure comporta l'inammissibilità dell'appello.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto, con la conferma del provvedimenti di squalifica assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n. 169/A

A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA (ME), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-6 - Campionato calcio a 5 serie C2 gir. C - Gara Sporting Peloro Messina/Mascalucia del 16/03/2013 – C.U. N° 413 C5 n° 53 del 20/03/2013.

La A.S.D. Sporting Peloro Messina propone appello avverso il sopra indicato provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo, qui in sintesi, che la gara in oggetto non si è potuta disputare per causa di forza maggiore dovuta a motivi legati alla sicurezza della struttura, compromessa a causa di gravi danni provocati da avverse condizioni meteo.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'art. 55 n° 2 delle N.O.I.F. stabilisce che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare Territoriale in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal C.G.S.

Dall'esame del fascicolo relativo al procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale si rileva che la reclamante non ha dato seguito al preannuncio di reclamo con la conseguenza che non sono stati rispettati i termini e le modalità di cui al precitato articolo. Ne consegue, a norma dell'art. 33 n° 9 C.G.S. il quale recita che non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza le irregolarità procedurali che hanno reso già inammissibile il reclamo, che l'appello in questione é da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Sporting Peloro, con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n.171/A

P.G.S. S. PIO X (CT) Avverso squalifica per cinque gare calciatore Signorelli Pasquale - Campionato Promozione Gir. "D" Gara Santa Croce/S. Pio X del 10/03/2013 - C.U.398 del 14/03/2013.

Con tempestivo reclamo il P.G.S. S. Pio X, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Territoriale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante rileva che il comportamento posto in essere dal Signorelli Pasquale, se pur deprecabile, non è stato tale da meritare sanzione così pesante, e ciò anche in considerazione del fatto che questi non ha mai colpito il calciatore avversario essendosi, di contro, limitato a simulare tale gesto, mentre, prosegue la reclamante, il calciatore avversario che ha colpito con uno schiaffo il Signorelli è stato sanzionato con una squalifica minore.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto degli arbitri, degli assistenti e degli altri ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento di gare. In particolare dalla lettura del referto dell'assistente risulta che al 33 2° t. il calciatore Signorelli Pasquale colpiva con una testata al naso il calciatore Vasile del Santa Croce, il quale a sua volte reagiva con una manata al volto del Signorelli.

In ragione di quanto sopra il reclamo risulta infondato in quanto la sanzione inflitta al calciatore Signorelli è congrua in relazione al comportamento violento posto in essere e non appare, quindi, suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Dispone, conseguentemente, addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 172/A

A.S.D.C. Pol. CEI (PA) avverso squalifica calciatore Vullo Ignazio per otto gare – gara Allievi Sperimentali fascia B Pol. CEI/Kronion Calcio del 16/03/2013 – C.U. 414 sgs del 21/03/2013

A.S.D.C. Pol. CEI ha inoltrato reclamo avverso la sanzione determinata a carico del proprio tesserato indicato in epigrafe, ritenendo la sanzione eccessiva in relazione all'episodio contestato.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia la inammissibilità del reclamo sotto un duplice aspetto.

In primo luogo la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva (C.U. 301 del 22 Gennaio 2013 e successivi) e, conseguentemente, il reclamo doveva pervenire o essere depositato "entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale..." (pag.3 lett.b del citato Comunicato). Evidenziato che il Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato dalla ricorrente è stato pubblicato il 21 marzo 2013 e che il reclamo è stato inviato con messaggio di posta elettronica recante data di invio 23/03/2013 –ore 13,52-, ne consegue la inammissibilità del reclamo stesso per decorrenza dei termini.

Inoltre il reclamo risulta essere mancante della firma di sottoscrizione della parte o del suo procuratore (art.33 comma 5 C.G.S.), con conseguente ulteriore inammissibilità del reclamo stesso.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo inoltrato dalla A.S.D.C. Pol. CEI.

Dispone l'addebito della tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Il Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 26/03/2013

II Segretario Maria Gatto Il Presidente Sandro Morgana